ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Oggetto

ATTO DI CONCESSIONE AI SENSI DELLA L.R.
7/2004 S.M. E I. - CORSO D'ACQUA: TORRENTE
RIGLIO - COMUNE: SAN GIORGIO P.NO (PC) - USO:
COLTIVAZIONE AGRICOLA - CONCESSIONARIO:
AZIENDA AGRICOLA MOLINARI GIORGIO - SISTEB

PC17T0006.

n. DET-AMB-2018-654 del 07/02/2018

Proposta n. PDET-AMB-2018-685 del 07/02/2018

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dirigente adottante ADALGISA TORSELLI

Determinazione dirigenziale

Questo giorno sette FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: CONCESSIONE AI SENSI DELLA L.R. 7/2004 S.M.I. - COMUNE: SAN GIORGIO P.NO (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE RIGLIO - USO: COLTIVAZIONE AGRICOLA - CONCESSIONARIO: AZIENDA AGRICOLA MOLINARI GIROGIO - SISTEB: PC17T006.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio":
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39:
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015, n°99 del 30/112/2015 e n° 88 del 28/07/2016 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA la nota assunta al protocollo ARPAE n° 7062del 13/04/2017 con la quale **I'AZIENDA AGRICOLA MOLINARI GIORGIO** in persona del legale rappresenante pro tempore sig. Molinari Giorgio – con sede legale in San Giorgio P.no (PC) – P.iva: 01318050331 - ha domandato ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i. la concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale di circa ha. 0.37.80. identificata catastalmente al fronte dei mappali 76-77-78, foglio 37 NCT del comune di San Giorgio P.no da adibire a coltivazione agricola;

VISTI gli elaborati allegati alla suddetta domanda;

PRESO ATTO:

- dell'avviso relativo alla domanda di concessione avvenuta in data sul BURER n. 139 del 17.05.2017 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla L.R. n. 7/2004, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni;
- della nota acquisita al protocollo Arpae n° 7062 del 114/96/2017 con la quale l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile, ha trasmesso "parere idraulico" favorevole con prescrizioni;

• che in corso d'istruttoria è stato richiesto al Comune territorialmente competente (San Giorgio P.no) di evidenziare eventuali elementi che potessero costituire pregiudizio alla salvaguardia ambientale e alla conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto della pianificazione urbanistica e territoriale e che al riguardo non sono stati segnalati elementi ostativi:

DATO ATTO che il richiedente:

- in data 11/04/2017 ha versato l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 30/01/2018 ha versato l'importo di € 250,00 a titolo di deposito cauzionale, mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna Presidente Giunta Regionale ed introitate sul capitolo 07060 Depositi cauzionali passivi;
- in data 30/01/2018 ha versato l'importo di € 140,00 a titolo canone annuale mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna canoni di concessione per l'utilizzo di demanio idrico

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta:

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

- A) rilasciare, per anni 6, sino al 31/12/2024, per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, alla ditta AZIENDA AGRICOLA MOLINARI GIORGIO in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Molinari Giorgio con sede legale in San Giorgio P.no (PC) P.iva: 01318050331 la concessione per per l'occupazione di porzione di area demaniale di circa ha. 0.37.80. identificata catastalmente al fronte dei mappali 76-77-78, foglio 37 NCT del comune di San Giorgio P.no da adibire a coltivazione agricola secondo i seguenti elaborati, che vistati dal Responsabile del Servizio si allegano al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale:
 - Planimetria
 - disciplinare (contenente le prescrizioni a cui è soggetta la presente concessione);
- **B)** stabilire che per il rilascio della presente concessione ai sensi dell'art. 20 L.R. 7/2004 s.m.i., è dovuto un canone annuo definito in **euro 140,00.**

Tale importo è soggetto all'aggiornamento ISTAT con modalità previste dalla L.R. 30 aprile 2015 n° 2, art. 8 e dovrà essere versato entro il 31 marzo di ogni anno senza alcun preavviso da parte della scrivente Struttura, mediante la seguente modalità:

BONIFICO BANCO POSTA: **IBAN:** IT-94-H-07601-02400-001018766103 intestato a "STB Affluenti Po"

specificando nella causale del bonifico il codice SISTEB N° PC17T0006 e l'anno di riferimento.

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, la Ditta Concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio.
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche:
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all' Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - di Protezione Civile -Servizio Area Affluenti del Po" per quanto di competenza.

Dott.ssa Adalgisa Torselli (firmato digitalmente)

DISCIPLINARE:

- **ART.1** La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.
- **ART.2** Il concessionario è costituito <u>custode</u> dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
- **ART.3** Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :
- -la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- -la conservazione dei beni concessi;
- -la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (parapetti in legno, tabellazione segnaletica, custodia rimozione di pericoli ecc.).
- ART.4 E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
- **ART.5** Le modalità del rinnovo della presente concessione, avverrà ai sensi della L.R. 7/2004.

Alla scadenza naturale della concessione, qualora non sia stata formalizzata istanza di rinnovo, il concessionario ha l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

ART.6 – Ai sensi dell'art. 19 , punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'**Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica**, per sopravvenute ragione di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

- **ART.7** Ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R.7/2004, sono cause di decadenza:
 - > destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - > sub concessione a terzi;

- > mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- > mancato pagamento di due annualità del canone;

ART.8 PRESCRIZIONI DI ORDINE IDRAULICO espresse con nota assunta al prot. ARPAE n° 7062 in data 14/06/2017:

- 1) sull'area chiesta in uso non potranno essere collocate strutture di alcun genere, ancorchè di carattere precario arredi o qualunque altra cosa che possa risultare non allontanabile durante eventuali esondazioni del corso d'acqua;
- 2) qualora esigenze di lavori in corso o cause di utilità pubblica lo richiedano, lo scrivente (Servizio Area Affluenti Po) si riserva il diritto di occupare il terreno dato in concessione.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.